

La Repubblica 25 Settembre 2019

## **Palermo, il Tar conferma la chiusura dell'ippodromo :“Rischio infiltrazioni mafiose nella gestione”**

“Il quadro istruttorio presenta molteplici elementi comprovanti non soltanto la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'ippodromo, ma anche la presenza di Cosa nostra nella gestione dell'attività”. Il tribunale amministrativo regionale di Palermo conferma l'interdittiva antimafia emessa nel dicembre di due anni dal prefetto Antonella De Miro nei confronti della Ires, la società di gestione della società dell'impianto della Favorita.

I giudici amministrativi che hanno rigettato il ricorso della Ires ricordano che nel blitz dei carabinieri del nucleo investigativo sulla mafia di San Lorenzo-Tommaso Natale, il gip ha dedicato “una parte significativa all'ippodromo che definisce controllato da Cosa nostra e la cui gestione è indicata come mafiosa; dalla indagine – proseguono i giudici – emerge che le scuderie erano sottoposte al giogo estorsivo, le corse erano sistematicamente truccate e le relative scommesse consentivano all'organizzazione mafiosa di reperire ingente liquidità economica”.

L'interdittiva del prefetto De Miro aveva messo in risalto “l'esistenza di un sistema di condizionamenti e di infiltrazioni nella complessiva attività di gestione dell'ippodromo in assenza di alcuna forma di partecipazione collaborativa della società con le forze di polizia – rileva il Tar - dal momento che non risulta presso gli ufficio di polizia alcuna denuncia di fatti reato da parte del legale rappresentante della Ires, e ciò nonostante la circostanza che pericolosi pregiudicati per mafia e droga abbiano frequentato l'ippodromo per anni”.

La Ires ha replicato sostenendo che dai “dialoghi intercettati dai carabinieri non sarebbe possibile scorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura, né di soggezione, né di tolleranza da parte degli amministratori, di soci o di altri componenti della società rispetto alla cosca mafiosa, incriminata nella ordinanza”. Ma per il Tar “l'assunto non convince, in quanto persuade, in senso opposto, quanto sostenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. Non si tratta, infatti, di un mero rilievo sugli accessi alla struttura di soggetti pregiudicati, in concomitanza delle manifestazioni ippiche aperte al pubblico, atteso che su ben altri elementi poggiano l'ordine di carcerazione preventiva emesso dal gip e la stessa informativa prefettizia”.

**Salvo Palazzolo**